

Quinto Atto integrativo all'Accordo di Collaborazione del 20/12/2011

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito Ministero)

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito CNR)

Premesso

che la propria legge istitutiva attribuisce al Ministero il compito di assicurare la promozione, la conservazione e il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi della collettività e alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento, compiendo e promovendo studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente:

che svolge, tra le altre, le funzioni relative al controllo, alla valutazione, autorizzazione e monitoraggio delle attività a rischio di incidente rilevante connesse con determinate sostanze pericolose;

che il D.P.C.M. n. 142/2014, concernente il riordino del Ministero, che ha, tra l'altro, istituito la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali di cui all'articolo 8, prescrive ai sensi dell'articolo 2, comma 5, che le Direzioni generali possono avvalersi di convenzioni e accordi con istituti superiori, organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale ed istituti e dipartimenti universitari, anche al fine di assicurare l'unitarietà e l'economicità dell'azione dell'amministrazione;

che l'articolo 15 della legge n. 241/90 e *s.m.i.* prevede che le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere accordi tra loro al fine di disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

che il CNR, istituito sin dal 1923, è il massimo ente di ricerca nazionale che svolge attività di prioritario interesse per l'avanzamento della scienza e del progresso nel Paese;

che il CNR, in particolare, svolge promuove diffonde trasferisce e valorizza attività di ricerca scientifica e tecnologica nei principali settori di

sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico e tecnologico, economico e sociale;

che è stato sottoscritto in data 6 luglio 2015 un Protocollo d'Intesa tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Presidente del CNR con la finalità di collaborare alla promozione della ricerca e dell'innovazione in diversi ambiti, tra cui quello della valutazione del rischio industriale;

che il CNR ha costituito, con Provvedimento n. 26 – prot. 21832 del 15 aprile 2013, e reso operante presso il Ministero apposita Unità Operativa di Supporto (U.O.S.) di Roma che collabora con continuità con più Direzioni Generali del Ministero;

che in data 20 dicembre 2011 è stato sottoscritto, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un accordo di collaborazione tra la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero e il CNR-Istituto sull'inquinamento atmosferico (nel seguito Istituto), accordo approvato con decreto del 22 dicembre 2011, n. DVA-DEC-2011-0000738, registrato dalla Corte dei Conti il 5 aprile 2012, nel reg. n. 3, foglio 60, e di seguito denominato Accordo di collaborazione IPPC - Aree critiche;

che l'obiettivo di tale Accordo di collaborazione IPPC - Aree critiche è la valutazione, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, degli effetti derivanti dall'attuazione delle autorizzazioni integrate ambientali, di competenza statale e regionale, rilasciate nelle zone che presentano particolari criticità, al fine di promuovere, ove necessario, le iniziative dirette a contrastare i fenomeni di inquinamento atmosferico derivante dal comparto industriale, ivi comprese le proposte di riesame, anche integrato, delle autorizzazioni;

che in data 19 dicembre 2012 è stato sottoscritto l'Atto integrativo all'Accordo del 20 dicembre 2011 tra la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero e l'Istituto, approvato con decreto del 19 dicembre 2012, n. DVA-DEC-2012-0000736, registrato dalla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, nel reg. n. 10, foglio 322;

che in data 23 luglio 2013 è stato sottoscritto il secondo Atto integrativo all'Accordo del 20 dicembre 2011 tra la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero e l'Istituto, approvato con decreto del 13 settembre 2013, n. DVA-DEC-2013-0000274, registrato dalla Corte dei Conti l'11 novembre 2013, nel reg. n. 11, foglio 7;

che in data 17 giugno 2014 è stato sottoscritto il terzo Atto integrativo all'Accordo del 20 dicembre 2011 tra la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero e l'Istituto, approvato con decreto del 10 luglio 2014, n. DVA-DEC-2014-0000221, registrato dalla Corte dei Conti il 13 agosto 2014, al Reg. n. 1 Fog. 3329;

che in data 2 dicembre 2015 è stato sottoscritto il quarto Atto integrativo all'Accordo del 20 dicembre 2011 tra la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero e l'Istituto, approvato con decreto del 2 dicembre 2015, n. DVA-DEC-2015-0000448, registrato dalla Corte dei Conti il 15 febbraio 2016, al Reg. n. 1 Fog. 311.

che in data 16 maggio 2014 è stato sottoscritto l'Accordo di Collaborazione tra la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero, l'Istituto e l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) denominato "Attività internazionali 2014", registrato dalla Corte dei Conti il 26 agosto 2014, Reg. n. 1, Fog. 3386;

che le attività dell' Accordo di Collaborazione "Attività Internazionali 2014" sottoscritto il 16 maggio 2014 verranno ultimate il 30 maggio 2017;

che si rende necessario dare ulteriore corso alle attività previste dall' Accordo di Collaborazione "Attività Internazionali 2014" del 16 maggio 2014 con il CNR per garantire l'estensione del pieno supporto tecnico-scientifico al Ministero nella partecipazione e nel coordinamento delle attività tecnico-scientifiche in cui si articolano le Convenzioni, i Protocolli internazionali ed i negoziati di interesse della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali;

che, nell'ambito del presente Atto, il Ministero – Direzione Generale per le valutazioni ambientali ed il CNR- Istituto sull'Inquinamento Atmosferico svolgeranno, in modo coordinato, secondo le competenze e le funzioni rispettivamente assegnate dalle proprie norme istitutive, le attività tese a garantire l'interesse pubblico alla protezione dell'ambiente;

Considerato

che la Convenzione di Helsinki del 17 marzo 1992, sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali (TEIA) ha l'obiettivo principale di tutela delle persone e dell'ambiente nei confronti degli effetti degli incidenti industriali che possono provocare danni oltre frontiera;

che la “Convenzione UNEP di Minamata” del 19 gennaio 2013 individua misure specifiche per il contenimento delle emissioni globali da mercurio, con l’obiettivo di proteggere la salute umana e l’ambiente dagli effetti nocivi derivanti dall’import/export, dall’utilizzo e dallo stoccaggio;

che la Convenzione di Rotterdam dell’11 settembre 1998 disciplina le esportazioni e le importazioni di alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi basandole sul principio fondamentale del consenso informato preliminare (Convenzione PIC – *Prior Informed Consent*);

che il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio unitamente al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, attraverso un unico testo normativo, sostituisce buona parte della legislazione comunitaria già in vigore in materia di sostanze chimiche e introduce un sistema integrato per la loro registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione;

che la direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (IED), recepita nell’ordinamento nazionale con il Decreto Legislativo n. 46 del 4 marzo 2014, stante la nuova valenza prescrittiva attribuita alle “Conclusioni sulle BAT”, rafforza l’esigenza di provvedere ad una più ampia rappresentatività nazionale in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni organizzato dalla Commissione Europea;

che la direttiva 2012/18/UE in materia di incidenti rilevanti (Seveso III), recepita nell’ordinamento nazionale con il Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015, prevede tra l’altro l’esigenza di coordinare le misure di controllo previste dalla medesima con quelle discendenti dalla IED, di cui sopra;

che la direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione dell’impatto ambientale, in corso di recepimento dell’ordinamento nazionale, prevede l’esigenza di assicurare l’omogeneità dell’informazione del pubblico sui processi di valutazione e autorizzazione ambientale di determinati progetti pubblici e privati svolti ai diversi livelli amministrativi di competenza;

che anche al fine di promuovere e mantenere le iniziative dirette a contrastare i fenomeni di inquinamento atmosferico proveniente dal comparto industriale, ivi comprese le proposte di riesame, anche integrato, delle autorizzazioni integrate ambientali, permane la necessità di monitorare ed approfondire, anche con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, l’andamento delle installazioni soggette al rilascio

delle AIA di competenza statale e regionale nelle zone che presentano criticità;

che l'articolo 6 dell'Accordo "IPPC- Aree Critiche" del 20 dicembre 2011 prevede per le Parti la facoltà di integrare o modificare consensualmente in ogni momento il contenuto dell'Accordo;

Tutto quanto ciò premesso e considerato le Parti, come sopra rappresentate, convengono e sottoscrivono quanto segue

Articolo 1 (Oggetto)

1. Con il presente atto le Parti integrano le attività da realizzare al fine di raggiungere in forma coordinata gli obiettivi dell'Accordo di collaborazione sottoscritto in data 20 dicembre 2011 e dei successivi atti integrativi e garantire la prosecuzione delle attività dell'Accordo Attività Internazionali 2014 di interesse della DVA come descritto nell'Allegato I, che forma parte integrante del presente atto;

2. Le Parti esercitano in forma coordinata le ordinarie attività istituzionali di rispettiva competenza necessarie a raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 1.

3. Il CNR esercita altresì, nei modi disciplinati dal presente Atto, le ulteriori attività che, in aggiunta a quelle ordinarie, sono necessarie affinché l'azione delle Parti concorra al raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1.

4. Il Ministero assicura il rimborso delle attività previste dal comma 3 secondo le procedure di cui al successivo articolo 4 e agli articoli 4 e 5 dell'Accordo di collaborazione del 20 dicembre 2011.

5. Per quanto non altrimenti disposto vale quanto già previsto dall'Accordo di collaborazione IPPC - Aree Critiche sottoscritto il 20 dicembre 2011 e successivi atti integrativi.

Articolo 2 (Attività previste dall'atto integrativo)

1. Ai fini dell'attuazione del presente Atto, si prevedono le medesime attività descritte nell'Allegato I dell'Accordo di collaborazione "IPPC- Aree critiche" del 20 dicembre 2011 e ai successivi atti integrativi, così

come riformulate nell'Allegato I che si allega e che costituisce parte integrante del presente Atto.

Articolo 3

(Piano operativo di dettaglio)

1. Il CNR entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione da parte degli organi di controllo del presente integrativo, procede alla presentazione di un aggiornamento del Piano operativo di dettaglio già approvato. Detto aggiornamento sarà approvato dal Ministero, acquisito il parere del Direttivo di coordinamento, all'uopo già nominato giusto decreto direttoriale del 13 novembre 2012, n. DVA-DEC-2012-592.

Articolo 4

(Procedure di rimborso delle attività)

1. Le attività previste dall'articolo 2, possono essere oggetto di rimborso a favore del CNR per un ammontare massimo di € 1.737.921,51 (euro unmilionesettecentotrentasettemilanovecentoventuno/51), secondo il riepilogo previsionale dei costi e le modalità di rimborso previste nell'Allegato I e II che costituiscono parte integrante del presente Atto.

2. Il rimborso dei costi sostenuti dal CNR avviene sulla base di una rendicontazione da presentare successivamente alla data dell'avvenuta approvazione del Piano operativo di dettaglio, secondo le modalità definite dall'articolo 5 comma 3 dell'Accordo di collaborazione "IPPC- Aree critiche" del 20 dicembre 2011.

Articolo 5

(Durata)

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di interesse delle parti, la durata complessiva dell'Accordo di collaborazione "IPPC-Aree critiche" del 20 dicembre 2011, è fissata in complessivi sei anni a far data dal 26 giugno 2013, data della comunicazione da parte del Ministero della originaria approvazione del POD.

Articolo 6

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Le Parti assumono, ove applicabili, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. Dopo la registrazione del pertinente impegno di spesa presso i competenti Organi di controllo del Ministero, da tale momento decorre l'obbligo per il CNR di provvedere alla acquisizione e comunicazione del Codice Unico di Progetto (CUP).

Letto, confermato e sottoscritto

Roma,

Per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Il Direttore Generale della Direzione Generale per le valutazioni e le
autorizzazioni ambientali
Dott. Giuseppe Lo Presti

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il Direttore dell'Istituto sull'Inquinamento Atmosferico
Ing. Nicola Pirrone

ALLEGATO I

ALLEGATO TECNICO ECONOMICO

**ACCORDO MATTM-DVA, CNR-IIA
per le attività IPPC - Aree critiche**

Novembre 2016

Premessa

In data 20 dicembre 2011 è stato sottoscritto ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 un accordo di collaborazione (nel seguito "Accordo IPPC - Aree critiche") tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni ambientali (nel seguito "Direzione") e Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto sull'inquinamento atmosferico (nel seguito "Istituto"), accordo approvato con decreto del 22 dicembre 2011, n. DVA-DEC-2011-0000738, registrato dalla Corte dei Conti il 5 aprile 2012, nel Reg. n. 3, Foglio 60.

Obiettivo di tale Accordo era la valutazione, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, degli effetti derivanti dall'attuazione delle autorizzazioni integrate ambientali, di competenza statale e regionale, rilasciate nelle zone che presentano particolari criticità, al fine di promuovere, ove necessario, le iniziative dirette a contrastare i fenomeni di inquinamento atmosferico derivante dal comparto industriale, ivi comprese le proposte di riesame, anche integrato, delle autorizzazioni.

Per quanto attiene le attività dell'accordo (organizzate in "work packages" o WP numerati progressivamente) va segnalato in particolare che per il WP1, sulla ricognizione degli effetti delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di competenza statale, le attività venivano riviste in considerazione delle nuove disposizioni introdotte dalla Decisione di esecuzione della Commissione UE del 9 ottobre 2014, n. 2014/738/UE (G.U.U.E. 307/38 del 28/10/2014), relativamente alle installazioni di raffinazione di petrolio e gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (G.U.U.E. 307/38 del 28/10/2014).

Con riferimento invece alle attività del WP2 (relativo alla valutazione del contributo complessivo delle emissioni industriali riconducibili alle attività IPPC presenti nell'area di Taranto e Statte, con analisi delle correlazioni tra le varie autorizzazioni rilasciate) e del WP3 (relativo alle attività finalizzate alla formulazione di eventuali proposte di riesame, anche integrato, delle AIA nell'area di Taranto e Statte, in considerazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT), il cronoprogramma complessivo dell'Accordo ha previsto la conclusione delle attività al 15 gennaio 2016.

In data 19 dicembre 2012 è stato sottoscritto ed approvato con decreto n. DVA-DEC-2012-0000736, registrato dalla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, nel Reg. n. 10, Foglio 322, il I Atto integrativo all'Accordo del 20 dicembre 2011 tra la Direzione e l'Istituto.

Obiettivo di tale Atto era integrare, per i profili concernenti la normativa in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (SEVESO), le attività da realizzare al fine di raggiungere in forma coordinata gli obiettivi dell'Accordo IPPC - Aree critiche, il tutto attraverso la raccolta ragionata delle informazioni relative alle misure di controllo discendenti dall'applicazione del D.Lgs. n. 334/1999, con particolare attenzione agli elementi risultanti dai cicli ispettivi annuali programmati e condotti dal Ministero in attuazione dell'articolo 25, comma 4, del D.Lgs. n. 334/1999, ovvero alle necessità ispettive e alle conclusioni delle singole verifiche ispettive svolte o programmate negli stabilimenti Seveso soggetti anche alla disciplina IPPC.

Essendo stata aggiornata la normativa nazionale in materia di incidenti rilevanti con D.Lgs. n. 105/2015, le attività in corso venivano riviste in considerazione delle novità introdotte dal suddetto decreto legislativo.

In data 24 luglio 2013 è stato sottoscritto il II Atto integrativo all'Accordo del 20 dicembre 2011 tra la Direzione e l'Istituto, approvato con decreto del 13 settembre 2013, n. DVA-DEC-2013-0000274, registrato dalla Corte dei Conti l'11 novembre 2013, nel Reg. n. 11, Foglio 7.

Obiettivo di tale Atto era la valutazione degli interventi di miglioramento della qualità ambientale nelle aree critiche oggetto dell'Accordo IPPC - Aree critiche, con particolare riferimento agli agenti fisici quali l'inquinamento acustico ed elettromagnetico, attraverso una raccolta ragionata delle informazioni relative alle misure di cui alla Legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, che prevede, all'art. 4, comma 1, lettera c), l'istituzione del Catasto Nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e, all'art. 4, comma 1, lettera d), la determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, nonché della Legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447, in merito ai limiti di emissione e all'applicazione del criterio differenziale.

Per quanto riguarda le attività sugli agenti fisici quali l'inquinamento acustico ed elettromagnetico (WP7), il cronoprogramma complessivo dell'Accordo prevedeva che tali attività si concludessero il 15 luglio 2016.

In data 17 giugno 2014 è stato sottoscritto il III Atto integrativo all'Accordo del 20 dicembre 2011 tra la Direzione e l'Istituto, approvato con decreto del 10 luglio 2014, n. DVA-DEC-2014-0000221, registrato dalla Corte dei Conti il 13 agosto 2014, al Reg. n. 1 Fog. 3329.

Obiettivo di tale Atto era integrare le attività da realizzare al fine di raggiungere in forma coordinata gli obiettivi d'interesse dell'Accordo, con nuove attività connesse con il regime di diffida, di diffida con contestuale sospensione, revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'installazione di cui all'art. 29-decies, comma 9 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 46/2014, nelle aree critiche di interesse del citato Accordo, unitamente alla prosecuzione di quelle attività già previste dal medesimo atto relative ad una ricognizione degli effetti dell'AIA (WP1).

In data 2 dicembre 2015 è stato sottoscritto il Quarto Atto integrativo all'Accordo del 20 dicembre 2011 tra la Direzione e l'Istituto, approvato con decreto del 2 dicembre 2015, n. DVA-DEC-2015-0000448, registrato dalla Corte dei Conti il 15 febbraio 2016, al Reg. n. 1 Fog. 311

Obiettivo di tale Atto era integrare le attività al fine di raggiungere in forma coordinata gli obiettivi d'interesse dell'Accordo, con la valutazione dell'effettivo contributo alle emissioni inquinanti nell'ambiente delle installazioni concernenti la raffinazione di petrolio e gas alla luce della Decisione di esecuzione della Commissione del 9 ottobre 2014, n. 2014/738/UE (G.U. 307/38 del 28/10/2014). Per i profili in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (SEVESO), le attività in essere sono state riviste e adeguate in considerazione delle novità introdotte dal suddetto decreto legislativo.

In data 16 maggio 2014 è stato sottoscritto l'Accordo di Collaborazione "Attività internazionali 2014", tra la Direzione, l'Istituto e l'Agenzia Nazionale per le Nuove

Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA), accordo registrato dalla Corte dei Conti il 26 agosto 2014, Reg. n. 1, Fog. 3386.

Obiettivo di tale Accordo era la collaborazione tecnico - scientifica finalizzata al coordinamento delle attività in ambito internazionale ai fini della definizione della posizione italiana e della partecipazione efficace dell'Italia ai gruppi e sottogruppi di lavoro, ai tavoli tecnici ed ai comitati previsti dalle Convenzioni e dagli Accordi internazionali citate nelle premesse del presente Atto integrativo.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ ACCORDO AREE CRITICHE

WP 1 – Ricognizione effetti AIA

Il WP 1 prevede la ricognizione degli effetti delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, rilasciate su tutto il territorio nazionale, al fine di caratterizzarne l'effettivo contributo alle emissioni inquinanti nell'ambiente, con particolare riferimento alle installazioni concernenti la raffinazione di petrolio e gas alla luce della Decisione di esecuzione della Commissione del 9 ottobre 2014, n. 2014/738/UE (G.U. 307/38 del 28/10/2014).

WP 4 - Trasferimento esperienza

Il WP 4 prevede la condivisione e la divulgazione dell'esperienza acquisita nell'ambito delle attività previste dal presente accordo ai soggetti istituzionalmente preposti, alla comunità scientifica e al pubblico interessato.

WP 5 - Gestione flusso documentale

Il WP 5 prevede la raccolta ed elaborazione della documentazione, dei dati e delle informazioni acquisiti nell'ambito del presente accordo e resa disponibile alla consultazione del pubblico ai sensi dell'articolo 29-*quater* del D.Lgs. 152/2006 e *s.m.i.*

WP 6 – Seveso

In considerazione del recentemente aggiornamento normativo in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti, il WP 6 è finalizzato alla collaborazione tecnico - scientifica per il miglior espletamento delle attività derivanti dagli obblighi discendenti dalle direttive comunitarie sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (direttive Seveso II e III); nonché di quelle discendenti dal D.Lgs. 105/2015, recepimento nazionale della Direttiva 2012/18/UE (Seveso III).

WP 8 – Verifica delle condizioni di attuazione AIA

Il WP 8 è finalizzato, attraverso la disamina tecnica delle comunicazioni pervenute dalle Autorità di Controllo, nazionali e territoriali, all'organizzazione delle attività di monitoraggio delle risultanze delle attività di controllo nonché all'avvio e conclusione dei procedimenti inerenti le successive fasi di attuazione delle "diffide" (ovvero delle diffide, delle diffide con contestuale sospensione dell'attività, revoche dell'autorizzazione e chiusure dell'installazione) ai sensi degli artt. 29-*decies* e ss. del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

WP 9 - TEIA

Il WP9 prevede la disamina delle tematiche collegate alla partecipazione alle attività internazionali di cui alla Convenzione sugli Effetti Transfrontalieri derivanti da Incidenti Industriali, negoziata nell'ambito della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), e firmata ad Helsinki il 18 marzo 1992.

WP 10 - Sostanze pericolose REACH

Il WP10 riguarda i temi di cui al Regolamento CE n.1907/2006 (REACH), che prevede la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche prodotte o importate nella Comunità, nonché del Regolamento CE n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio (CLP) delle sostanze chimiche, che introduce in Europa il sistema di classificazione GHS (*Globally Harmonized System*) delle sostanze e delle miscele pericolose.

WP 11 - Mercurio

Il WP11 riguarda i temi di cui alla “Convenzione di Minamata” sul mercurio negoziata in ambito UNEP, nonché le attività connesse con la regolamentazione europea sull'utilizzo, l'esportazione e lo stoccaggio di mercurio e dei suoi composti, con particolare riferimento alle attività sulla modifica del Reg. (CE) 1102/2008.

WP 12 - IED Internazionale

Il WP12 riguarda i temi di cui alla normativa comunitaria in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, nonché di emissioni industriali (direttiva IED con particolare riferimento al capo 2 - IPPC)

WP 13 - Prodotti Chimici

Il WP13 è legato ai temi sul controllo degli effetti sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dall'esposizione a sostanze chimiche, con particolare riferimento alla Convenzione di Rotterdam (Convenzione PIC – *Prior Informed Consent*), che disciplina le esportazioni e le importazioni di taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi ed è basata sul principio fondamentale del consenso informato preliminare, ed al recepimento comunitario, il Regolamento (CE) n. 689/2008 (“Regolamento PIC”); nonché alle attività preparatorie e propedeutiche alla ratifica della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POPs), quelle discendenti dalla sua adozione. In tale WO sono inoltre ricomprese le attività di cui allo *Strategic Approach to International Chemicals Management* (SAICM) ed alle *International Conference on Chemicals Management (ICCM)*.

WP 14 - VAS - VIA

In considerazione dell'articolo 6, comma 5, e dell'articolo 12 della direttiva VIA 2014/52/UE, il WP14 è finalizzato a fornire un quadro conoscitivo di base sulle attuali modalità di informazione e partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia di VIA, VAS, AIA, sia dal punto di vista procedurale che tecnico.

**RIPARTIZIONE DEI COSTI STIMATI IN K€
PER 19 MESI DI ATTIVITÀ**

Linee di attività (<i>WP</i>)	<i>Totale MATTM</i>	Totale <i>CNR</i>	<i>Totale WP</i>
WP1 – Ricognizione effetti AIA	445	80	525
WP4 - Trasferimento esperienza	20	11	31
WP5 - Gestione flusso documentale	265	53	318
WP6 – Seveso	200	14	214
WP8 – Verifica condizioni di attuazione AIA	308	55	363
WP9 - TEIA	50	6	56
WP10 - Sostanze pericolose REACH	80	18	98
WP11 - Mercurio	60	15	75
WP12 - IED Internazionale	80	16	96
WP13 - Prodotti Chimici	80	16	96
WP14 - VAS - VIA	150	22	172
TOTALE	1738	306	2044

ALLEGATO II

Modalità di rimborso

L'importo massimo complessivo del rimborso riconosciuto al CNR è rispettivamente pari ad € 1.737.921,51 (euro unmilionesettecentotrentasettemilanovecentoventuno/51).

In considerazione della natura giuridica dell'Accordo, stipulato ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e *s.m.i.*, per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute verrà presentata contestualmente ai vari prodotti, con cadenza semestrale, una notula di rimborso spese corredata dalla relativa rendicontazione e documentazione contabile. Quest'ultima comprenderà anche le spese relative alle missioni e all'acquisto di strumenti di dotazione informatica.

La rendicontazione fornita dal CNR verrà accompagnata, dalle certificazioni del Responsabile della U.O.S. di Roma del CNR-IIA, così come di seguito specificato relativamente alle risorse umane equivalenti associate ai singoli prodotti ed alle eventuali missioni e spese sostenute.

Consegna dei prodotti

La consegna dei prodotti avverrà con cadenza semestrale e sarà vincolata a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 dell'Accordo di collaborazione del 20 dicembre 2011. La consegna dei prodotti, stante il reciproco interesse, può anche avvenire anticipatamente, qualora le condizioni lo rendessero possibile. Le eventuali variazioni delle tempistiche o gli eventuali frazionamenti dei prodotti potranno essere concordate con il Ministero sentito il Direttivo di coordinamento.

Quotazione dei prodotti

Il CNR, nell'ambito del Piano operativo di dettaglio di cui all'articolo 3, presenterà la previsione dei costi necessari per lo svolgimento delle attività oggetto di rimborso; tale quotazione, comprensiva di spese generali, risorse umane equivalenti e missioni, dovrà comunque essere approvata e valutata in sede di Direttivo di coordinamento.

Spese generali

Le spese generali per il CNR sono regolamentate con la circolare CNR n. 20/1997, prot. n. 064346 del 10 luglio 1997, che prevede l'applicazione di una percentuale fissa del 25% sull'importo totale (impiego di personale, apparecchiature, materiale di consumo, ecc.) da rimborsare.

In considerazione della particolarità dell'accordo l'Istituto riterrà assorbita una quota pari al 10% di spese generali nella quota a carico del CNR

stesso.

Pertanto le quotazioni dei prodotti sono da considerarsi comprensive della percentuale ridotta al 15% di spese generali, che verranno riportate come percentuale fissa.

Risorse umane equivalenti / prodotti

I prodotti sono parametrati principalmente alle risorse umane equivalenti, e prendono a riferimento il costo del personale stabilito rispettivamente dalla Circolare CNR n. 20/1997.

Nella richiesta di rimborso verrà quindi riportata la certificazione a firma del CNR contenente il monte ore per singola figura professionale per ciascuna attività richiesta.

Missioni

Nella richiesta di rimborso verrà riportata la certificazione a firma del CNR, corredata dai relativi mandati di pagamento, contenente data, durata, luogo, rimborso, oggetto della missione pertinente con le attività dell'Atto aggiuntivo, nominativo del personale incaricato.